

Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island)**(Causa T-523/20)**

(2020/C 339/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Setarcos Consulting Ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: S. Stafylakis, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «Blockchain Island» — Domanda di registrazione n. 18 027 834*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2020 nel procedimento R 2806/2019-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 agosto 2020 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)**(Causa T-526/20)**

(2020/C 339/36)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Devin EAD (Devin, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Asbroeck, G. de Villegas e C. Haine, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgaria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «DEVIN» — Marchio dell'Unione europea n. 9 408 865*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUPO del 28 maggio 2020 nel procedimento R 2535/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 3, o con l'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Kočner c. Europol

(Causa T-528/20)

(2020/C 339/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Marián Kočner (Bratislava, Slovacchia) (rappresentato da: M. Mandzák e M. Para, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al ricorrente l'importo di Euro 100 000;
- condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto una domanda di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 268 TFUE, a titolo di responsabilità extracontrattuale, subiti dal ricorrente per due eventi dannosi. Secondo il ricorrente il primo evento dannoso consiste nel fatto che la convenuta avrebbe trattato i dati personali del ricorrente senza nulla osta giudiziario o di un organo amministrativo indipendente, mediante l'acquisizione e l'estrapolazione di dati di telefoni cellulari, nonché mediante fuga di dati dall'ambiente circostante della convenuta (evento dannoso n. 1). Il secondo evento dannoso consisterebbe nel fatto che la convenuta ha stilato una relazione ufficiale in cui ha dichiarato che il ricorrente è inserito nelle cosiddette «liste dei mafiosi».

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, verte sul comportamento illecito della convenuta consistente nella fuga di dati personali del ricorrente dalla disponibilità della convenuta di cui la stessa risponde ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento n. 2016/794 (¹). La fuga di dati dai telefonini cellulari sicuri ha pregiudicato i diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, per la presenza del nesso causale con l'evento dannoso n. 1, si è verificato un danno morale quantificato dal ricorrente in Euro 50 000 per l'evento dannoso n. 1.